



Gritti Calegari

DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Circolare speciale del 09.10.2020

NUOVE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

IN SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

A seguito del persistere della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 la Delibera 7 ottobre 2020, con la quale il Consiglio dei Ministri ha previsto la proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza, in scadenza il 15 ottobre 2020.

Sulla medesima G.U. è stato altresì pubblicato il **Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020**, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020". In particolare, tale decreto dispone:

- la **proroga, al 31 gennaio 2021**, delle disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il **Governo di adottare misure** volte a **contenere e contrastare i rischi sanitari** derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2;
- nell'attesa dell'emanazione di un nuovo DPCM, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, la **proroga della vigenza del DPCM del 7 settembre 2020** e l'ampliamento delle circostanze per le quali sussiste l'**obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie**.

OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Il Decreto Legge n. 125/2020 prevede che, in attesa di un nuovo DPCM, e comunque fino al 15 ottobre 2020, a partire **dall'8 ottobre 2020** è obbligatorio portare sempre con sé i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** e che questi ultimi dovranno essere **indossati**:

- in **tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private**
- e in **tutti i luoghi all'aperto**,
- salvo che per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la **condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi**.

Sono espressamente **esclusi** dal suddetto **obbligo**:

- i soggetti che svolgono attività sportiva;
- i bambini con meno di 6 anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con gli stessi versino nella medesima incompatibilità.

N.B.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, con la conseguenza che **nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza**.

ULTERIORI MISURE

Il suddetto decreto ha inoltre previsto che:

- nelle more dell'adozione di un nuovo DPCM, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, **mantengono efficacia le misure** previste dal **DPCM del 7 settembre 2020**;
- sono **differiti al 31 ottobre 2020 i termini** per l'invio delle **domande** relative ai nuovi trattamenti di **cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** connessi all'emergenza COVID-19;
- è **prorogata al 31 dicembre 2020** l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID-19, in scadenza al 15 ottobre 2020;
- l'**operatività dell'applicazione “Immuni”** è **prorogata fino al 31 dicembre 2021**, con possibilità per la stessa di dialogare con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.

In merito alla facoltà delle **regioni** di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei DPCM, il Decreto Legge n. 125/2020 prevede che alle stesse sia consentito, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal DL n. 33/2020, prevedere temporaneamente **misure maggiormente restrittive**, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti e d'intesa con il Ministro della salute (prima era necessario solo informarlo), anche ampliative.

SMART WORKING

Alla luce della proroga dello stato di emergenza, risulta consentita l'attivazione dello **smart working** mediante **procedura semplificata** e, pertanto, continuerà a non essere necessaria la sottoscrizione di un accordo specifico individuale tra datore di lavoro e lavoratore.

Distinti saluti,

Studio Gritti Calegari

Infoelabora Srl